



STATUTO
LIBERAZIONE ITALIA

Pagina: 1 di 16

SOMMARIO

- Art. 1, Denominazione, simbolo, sede, durata**
- Art. 2, Finalità**
- Art. 3, Carattere e tipologia dell'Associazione**
- Art. 4, Dotazione patrimoniale**
- Art. 5, Soci**
- Art. 6, Organi dell'Associazione**
- Art. 7, Assemblea degli Associati**
- Art. 8, Il Presidente**
- Art. 9, Il Vice Presidente**
- Art. 10, Il Consiglio Direttivo**
- Art. 11, Segretario generale e segretari di settore**
- Art. 12, Il Tesoriere**
- Art. 13, Collegio dei Revisori (ove nominato).**
- Art. 14, Comitato di Garanzia.**
- Art. 15, I Circoli**
- Art. 16, Regolamento e altre norme applicabili.**
- Art. 17, Libri Sociali**
- Art. 18, Scioglimento.**
- Art. 19, Risoluzione delle controversie.**
- Art. 20, Disposizioni finali.**



Art. 1

Denominazione, simbolo, sede, durata

1.1. E' costituita l'Associazione politico culturale denominata "Liberazione Italia", senza fine di lucro, di seguito indicata anche come Associazione.

1.2. Il logo concesso in uso dalla medesima, così definito: "da una forma circolare con sfondo bianco, recante al proprio interno:

- la scritta "Liberazione Italia, in alto;
- un quadrifoglio stilizzato a fiamma tricolore (verde, bianco e rosso), al centro;
- un arco di circonferenza con racchiuso un tricolore (verde, bianco e rosso) in basso, sovrastato dalle scritte: "lavoro, famiglia e libertà".

Il simbolo sopra descritto potrà essere modificato per conformarlo alle elezioni di riferimento, ovvero, ancora, sostituito o associato con altro simbolo.

Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione. Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche.

L'uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di revocarlo secondo un principio di libera discrezionalità e quindi senza necessità di motivazione.

1.3. La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Roma.

L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio Nazionale.

1.4. In ogni sede territoriale viene designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assume la gestione operativa.

1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

Finalità.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni. L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e



STATUTO
LIBERAZIONE ITALIA

Pagina: 3 di 16

politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività, fatta eccezione per quanto previsto al successivo.

Obiettivo primario dell'Associazione è altresì quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio nazionale nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del Paese. L'Associazione "Liberazione Italia", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo e in particolare:

- a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
- f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
- g) in generale, esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni. Nell'ambito dello scopo così delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di



sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.

Art. 3.

Carattere e tipologia dell'Associazione

3.1. L'Associazione non persegue fini di lucro.

3.2. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Essa, infatti, costituita con la veste legale prevista dall'art.36 e ss. Del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit e degli enti non commerciali e, in particolare, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

3.3. E' vietata la ripartizione degli utili di gestione anche in modo Indiretto e le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reinscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.

3.4. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate e autorizzate, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4.

Dotazione patrimoniale.

4.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

4.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati (fondatori, sostenitori ordinari, sostenitori argento, sostenitori oro) sono costituiti dalle quote di associazione annuale (se previste) e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o



capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

4.3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:

- a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- c) i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
- d) donazioni e lasciti;
- e) ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.

4.4. L'Associazione può acquistare, a titolo gratuito od oneroso, qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- b) i contributi, liberi e spontanei, elargiti dai Soci sostenitori.

L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere e amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.

4.5. Non avendo l'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

4.6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 5. **Soci**

5.1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'iscrizione all'Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di



STATUTO LIBERAZIONE ITALIA

Pagina: 6 di 16

qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto e il regolamento interno, se redatto.

5.2. I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto. I Soci Fondatori sono componenti di diritto dell'Assemblea degli Associati, non godono di alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione (se previste) nonché i contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione qualora vengano richiesti.

Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua (se prevista) nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti.

Essi aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. I **soci sostenitori**, a loro volta, si articolano in: **ordinari, argento e oro**.

I soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione con il versamento della **quota minima** stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. **Lo status di sostenitore argento e oro** viene invece riconosciuto a tutti quei soci che, in fase di iscrizione o rinnovo, **versano un contributo in denaro eccedente a quello ordinario**. La parte eccedente a quella ordinaria viene anch'essa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La figura di socio sostenitore argento o oro non conferisce alcun privilegio rispetto a quella del sostenitore ordinario, trattandosi di un mero riconoscimento "onorifico" per la generosità dimostrata.

L'iscrizione dei soci sostenitori è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) delibera da parte dal Consiglio Direttivo;
- b) accettazione senza riserve del presente statuto, del programma e del regolamento interno, se redatto ed approvato.
- c) pagamento della quota associativa (se prevista).

Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote annuali di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto. I soci onorari, all'accettazione della qualifica possono elargire un contributo liberale.



5.3. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

5.4. **I soci Fondatori e Ordinari** devono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto in Assemblea e sono gli unici soci deputati all'approvazione del rendiconto consuntivo e del progetto di conto previsionale, ad apportare modificazioni al presente statuto o ai regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.5. I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data, l'associato si intenderà dimissionario e, per poter essere riammesso, dovrà ripresentare apposita domanda.

5.6. Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

5.7. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità. Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purchè sia dimostrabile l'avvenuto ricevimento.

Art. 6. **Organi dell'Associazione.**

6.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;



- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario Generale;
- f) i Segretari di settore;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Revisori, ove nominato;
- i) Responsabili delle sedi periferiche, ove presenti;
- j) il Comitato di Garanzia.

Art. 7 **Assemblea degli Associati.**

7.1. L'Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli associati sull'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 10 anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

7.2. L'Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Sotenitori regolarmente iscritti all'Associazione, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e tramite email, chat, lettera o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Associazione.



7.3. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i membri del Comitato di Garanzia, gli eventuali membri del Collegio dei Revisori la cui nomina è facoltativa;
- b) approva annualmente il rendiconto e il progetto di conto previsionale e la relazione dei revisori dei conti se nominati;
- c) approva il regolamento interno che, se redatto, dovrà essere conforme alle regole contenute nel presente Statuto;
- d) delinea le attività associative in via preventiva;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione o per discutere altri gravi od importanti argomenti.

7.4. Gli associati sostenitori possono partecipare all'assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote associative (se previste).

Art. 8. **Il Presidente.**

8.1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra i membri del Direttivo stesso e resta in carica per cinque (5) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

8.2. Il Presidente dell'Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Assemblea degli Associati.

Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente o da un associato da scegliersi nella categoria dei soci fondatori o sostenitori delegato dallo stesso Consiglio.

Il Presidente dirige l'Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa. Egli sottoscriverà, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.

8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti dell'Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Garanzia il quale si riserva di ratificare il relativo operato. Il Presidente è compatibile con qualsiasi altra carica.



8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- a) aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- b) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- c) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- d) stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Art. 9.

Il Vice Presidente.

9.1. Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra i membri del Direttivo stesso e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dell'assemblea ordinaria.

9.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

9.3. Il Vice Presidente è compatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 10.

Il Consiglio Direttivo.

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e i suoi membri potranno mantenere l'incarico consecutivamente per un secondo mandato. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori in regola con il pagamento delle quote (se previsti) e i Soci Onorari.

10.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo (1/3) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 10 (dieci) anni e sono rieleggibili.

10.4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una (1) volta l'anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente mediante e-mail, chat, telefono, lettera o o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto



idoneo. Può essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da:

- il Presidente;
- da almeno un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci Fondatori e Sostenitori su richiesta motivata.

10.5. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati.

Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi (2/3) dei suoi componenti; nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno i membri mancanti.

10.6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua (se prevista);
- c) redigere e modificare il Regolamento interno;
- d) fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- e) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- f) deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
- g) approvare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- h) approvare il progetto di conto previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- i) stabilire gli importi delle quote associative;
- j) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- k) nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere;
- l) deliberare l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
- m) attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;



- n) istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 11.

Segretario generale e segretari di settore

11.1. Il Segretario Generale e i Segretari di settore sono nominati dal Consiglio Direttivo, rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

Le Cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.

11.2. Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi alla vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati.

Il Segretario Generale redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta degli libri associativi istituiti. Cura la convocazione delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto.

Il Segretario Generale svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e, congiuntamente al Consiglio Direttivo, è incaricato della tenuta dell'aggiornamento del Libro dei Soci. Le mansioni del Segretario Generale possono essere demandate in parte ai vari **Segretari di settore**. I Segretari di settore coadiuvano il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive, di coordinamento e assistenza che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione. Tali attività variano a seconda dei settori di pertinenza, spesso correlate alla specifica professionalità e/o esperienza posseduta dal segretario.

Art. 12.

Il Tesoriere.

12.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.



12.2. Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.

Art. 13.

Collegio dei Revisori, ove nominato.

13.1. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' composto da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi tra i quali viene nominato un Presidente; è eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo anche tra i non associati, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo e al progetto di conto previsionale. Il Presidente dei Revisori o altro membro da lui delegato partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo.

Art. 14.

Comitato di Garanzia.

14.1. Il Comitato di Garanzia dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' composto da un numero massimo di tre membri tra i quali viene nominato un Presidente; è eletto dai Soci Fondatori. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

14.2. Il Comitato di Garanzia sovrintende e sorveglia l'andamento dell'Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, verificando la congruenza dell'operato rispetto allo scopo associativo. Sorveglia, altresì, sul rispetto delle norme di legge e di Statuto e funge da organo di alta consulenza del Consiglio Direttivo. Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli associati o tra un associato e l'associazione stessa ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili. Il Comitato di Garanzia sostituirà a tutti gli effetti il Collegio dei Probiviri essendo allo stesso attribuiti i medesimi poteri. Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.



14.3. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente e comunque non meno di una volta l'anno, oppure quando ne facciano richiesta, al medesimo Presidente, gli altri due membri. Il Comitato di Garanzia, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere presente alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

14.4. Il Comitato di Garanzia, qualora se ne ravvisi la necessità, insieme ai soci fondatori (se non ricoprono cariche) possono votare la sfiducia al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - I Circoli

15.1. I Circoli territoriali (Comunale o Locale, Provinciale, Regionale), di cui fanno parte i Soci della specifica realtà con un minimo di 10 iscritti, devono eleggere un Coordinatore. Le assemblee che raggiungono i 50 iscritti sono tenute a dotarsi di un Coordinamento per favorire la partecipazione, l'approfondimento delle tematiche e la continuità dell'attività politica.

15.2. Le assemblee territoriali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche di Liberazione Italia e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi dell'associazione in parola. I Soci possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta Programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. La Segreteria, sentito il Coordinamento Nazionale, riconosce i Forum tematici ad ogni livello fissandone le Modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

15.3. Gli Organi Nazionali di cui all'art. 6 non rispondono giuridicamente ed economicamente delle obbligazioni assunte dagli organi periferici dei diversi livelli. La struttura nazionale e quelle periferiche, singolarmente considerate, sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante pro tempore, sempre che siano state assunte previa deliberazione del rispettivo Organo direttivo, o dallo stesso ratificate, e non siano comunque in contrasto con gli scopi statutari, con i regolamenti di Liberazione Italia e con gli indirizzi degli organi competenti.

15.4. Il Coordinamento Nazionale, con apposita delibera, può decretare la fusione per Incorporazione in Liberazione Italia, di altri movimenti politici, liste, associazioni e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso.



15.5. Con delibera del Coordinamento Nazionale, che stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese ad ogni livello, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti, Liberazione Italia può anche aderire ad organismi internazionali che hanno scopi e finalità simili, o stabilire intese con associazioni esterne che perseguono gli obiettivi del Partito, della loro coscienza e della loro identità.

Art. 16.

Regolamento e altre norme applicabili.

16.1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.

16.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

16.3. Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione, ove regolarmente documentate e con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

16.4. Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Art. 17.

Libri Sociali.

17.1. L'Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo, sono:

- Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi;
- Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
- Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'Associazione non ha l'obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione, tuttavia potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione.



Art. 18.
Scioglimento.

18.1. In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell'Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18.2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati. Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato a vendere i beni dell'Associazione per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze. Gli Associati che non intendessero accettare la proroga delle attività associative dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari.

Art. 19.
Risoluzione delle controversie.

19.1. Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l'Associazione stessa verrà devoluta alla decisione dal Segretario e dal Consiglio di Garanzia secondo quanto previsto dall' Art.14 del presente Statuto.

Art. 20.
Disposizioni finali.

20.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia e la presente Associazione è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge n.157/1999, art. 6-bis, ove applicabili.